



32694/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15640/2020

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente - Cron. 32694

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - Rep.

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliere - Ud. 28/09/2022

Dott. LUIGI CAVALLARO

- Consigliere - CC

Dott. ALESSANDRO GNANI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15640-2020 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

- **ricorrente** -

2022

3176

contro

GHARIB SAFAA SAMI ABDELRAZEK, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati LIVIO NERI, ALBERTO GUARISO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2051/2019 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2019 R.G.N.
1709/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE:

La Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS di diniego a Safaa Sami Abdelrazek Gharib, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia e residente in Italia, dell'assegno di natalità previsto dall'art.1, co.125, l. n.190/14 in difetto del requisito della titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art.9 d. lgs. n.286/98. Secondo la Corte, l'assegno di natalità era da considerarsi prestazione assistenziale e dunque rientrante nelle prestazioni di sicurezza sociale definite dal regolamento CE n. 883/04, che devono essere garantite, in forza dell'art.12 direttiva n.2011/98/UE, ai lavoratori menzionati al paragrafo 1, lett. b) e c) della stessa, tra cui i cittadini dei Paesi terzi ammessi in uno Stato membro per fini diversi da quelli lavorativi ma con possibilità di svolgere attività lavorativa.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INPS affidato ad un unico motivo.

Safaa Sami Abdelrazek Gharib resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO CHE:

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, commi da 125 a 129, l. n. 190/14 e connesso d.P.C.M. del 27.2.15, degli artt.4 bis, co.1 bis, 5, co.8.1 e 8.2, 9, co.12, lett. c), 43 e 44 del d. lgs. n.286/1998, anche in relazione all'art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale, all'art.12 direttiva 2011/98/UE (recepita con il D.lgs. n. 40 del 2014) ed all'art.3 regolamento CE n. 883/2004, per avere la Corte di Appello di Milano riconosciuto il diritto del controricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ma privo del permesso di soggiorno di lungo periodo, a percepire, in relazione alla nascita del figlio, le somme maturate a titolo di assegno di natalità previsto ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129, della legge n. 190 del 2014 pur in assenza di una previsione specifica in tal senso e definendo discriminatoria la condotta dell'INPS.



Il motivo è infondato.

Il ricorso è incentrato sull'argomento per cui l'assegno di natalità di cui all'art.1 co.125 l. n.190/14 non sia da considerare quale prestazione di carattere assistenziale rientrante nel novero delle prestazioni di sicurezza sociale definite nel regolamento CE n.883/04.

Questa Corte, con ordinanza, tra le altre, n.16171/19, ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, co.125 l. n.190/14, nel testo vigente all'epoca e applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, in relazione agli artt. 3, 31, 117, co.1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

La Corte Costituzionale, investita del giudizio di legittimità costituzionale, ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità dell'art.1, co.125 l. n.190/14 con il regolamento CE n.883/04 e con la direttiva n.98/11. La Corte di Giustizia, con sentenza del 2.9.2020, causa C-350/20, ha concluso per la contrarietà della norma nazionale alle citate fonti comunitarie secondarie. La Corte Costituzionale, con sentenza n.54/22, per quel che qui rileva, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, co.125, l. n.190/14, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, co.4, l. n.238/21, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento del Consiglio CE n.1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La tesi dell'INPS, secondo cui l'assegno di natalità, non rientrerebbe nel novero delle prestazioni di sicurezza sociale di cui al regolamento CEE n.883/04 è stata smentita dalla predetta sentenza della CGUE C-350/20,

ove viene invece affermato che l'assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3, paragrafo 1, lett. j) regolamento CE n.883/04.

Esso deve allora essere attribuito, in base all'art.12, paragrafo 1 lett. e) direttiva n.98/11, a parità di condizioni con i cittadini italiani, anche ai cittadini residenti in paesi terzi residenti in Italia ai sensi dell'art.3, paragrafo 1, lett. b), c) della stessa direttiva. In particolare, secondo la lettera b) il diritto spetta, come è nel caso di specie, ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi diversi da quelli lavorativi ma con possibilità di svolgere attività lavorativa.

L'art.1, co.125 l. n.190/14, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con l. n.238/21, ovvero la formulazione rilevante in questo giudizio, limitava invece il diritto all'assegno di invalidità ai soli stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in luogo del solo permesso per motivi familiari, incluso nel campo applicativo dell'art.3, paragrafo 1, lett. b) direttiva n.98/11.

Dal canto suo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.54/22, ha riconosciuto che la limitazione della prestazione in capo ai soli stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è discriminatoria e irragionevole, e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, co.125 l. 190/14 nella parte in cui esclude la concessione dell'assegno di natalità ai cittadini di Paesi ammessi a soggiornare in Italia per fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento del Consiglio CE n.1030/2002.

Nel caso di specie è pacifico che il controricorrente sia titolare di permesso unico di lavoro, e in particolare di un permesso per motivi familiari ~~e~~ con possibilità di svolgere attività lavorativa (art.5 d. lgs. n.286/98), secondo quanto bastevole per l'art.3, paragrafo 1, lettera b) direttiva CEE n.98/11, sicché egli, correggendo in ciò la motivazione della pronuncia impugnata, deve fruire dell'assegno di natalità, in base al testo dell'art.1, co.125 l. n.190/14 conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale della Corte, la quale opera dal giorno successivo alla sua pubblicazione (art.136,

co.1 Cost.) e ha efficacia riguardo a tutti i processi pendenti aventi ad oggetto situazioni giuridiche non esaurite ed intangibili (v. Cass.3337/72).
Il ricorso va dunque respinto, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio, attesa la novità della questione su cui mancavano precedenti giurisprudenziali di questa Corte, e che ha reso necessaria una successiva pronuncia di incostituzionalità.

Handwritten mark

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso nella camera di consiglio del 28.9.22

Il Presidente


Umberto Berrino

Handwritten signature of Umberto Berrino



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni Ruffillo

Handwritten signature of Dott. Giovanni Ruffillo



Handwritten signature of Dott. Giovanni Ruffillo